CONTRA-RISPOSTE,

O SIANO

ESAMI

Di tutte le Scritture pubblicate dai Protettori de' Riti condannati della Cina;

Intorno ad un fatto accaduto in Scio nell' anno 1694. e riferito come di passaggio in aggiunta alla seconda Edizione della difesa del giudizio formato dalla Santa Sede Apostolica.

CONTRA-RISPOSTE, O SIANO Esami di tutte le Scritture pubblicate da' Protettori de' Riti condannati della Cina;

Intorno ad un fatto accaduto in Scio nell' anno 1694., e riferito come di passaggio in aggiunta alla seconda Edizione della Difesa del Giudizio formato dalla Santa Sede Appostolica.

LA contumacia impune, con cui vengono tuttavia sostenute le riprovate Cerimonie Cinesi, sempre più fa pompa d' una studiata accortezza; E dove non può farsi forte colla ragion del difenderle, s' attacca al filo d' un Fatto particolare, riferito sol di passaggio dal Difenditore del Giudizio Appostolico, e dicesi, tempo fà, praticato da qualcuno di loro in Scio. Il meglio dell' artifizio si è, che hanno disegnato di far il colpo con l' altrui braccio forse per comparire appresso i mal pratici, disprezzatori del proprio onore; lasciando però ad altri con tutta premura la malagevole impresa del sostenerlo a tutto potere. Con tal pensiero è venuto loro ben fatto il far entrare in campo molti Esteri, e Secolari, che non hanno alcun interesse, e niuna pratica in queste materie, affinchè facciano materia d' Onore una Causa di Religione.

Non intendo qui oppormi alla fortuna, ed all' utile, che può cagionare a questi nuovi scrittori la lor penna tanto cortesemente imprestata a chi ha tutto il modo di pagare alla grande i benefizj di sì gran peso. Nè penso pure di contraddire agli applausi abbondanti, alle ricche promesse, che lor vengono fatte, e con cui più si gonfiano, e sperano questi nobili Letterati. No non son io di tanta ingiustizia, onde voglia privare così fatti Operarj della lor meritata mercede. Solo prendo la cura di far vedere quanto male fia loro fortita l' impresa appresso di chi ricerca nelle composizioni letterarie, non già la fortuna, non l' utile temporale, che se ne cava, ma bensì la verità, che sola dev' essere puramente cercata. Con questa io difendo il Degnissimo, il Dotto, e l' Onorato Dottor di Sorbona', non come Autore della famosa DIFESA, quanto più contrastata, tanto meno abbattuta, ma come Riferente sincero di ciò, che ha udito intorno al memorabile, e strepitoso Fatto di Scio, di cui unicamente al presente si tratta.

L' esame delle Scritture pubblicate intorno al Fatto di Scio, riesce tanto più facile a chiunque ha talento di farvi sopra un' atto solo di riflessione, quanto che se ne può scuoprire l' insussistenza, e la fievolezza, senza entrar nell' esame del Fatto medesimo. Portano esse in fronte, per così dire, un carattere di nullità tanto sensibile, che non accade far venir da lontano gli strumenti, e le informazioni per ben rilevare cosa sia veramente accaduto. Il solo confronto d' una con l' altra, unito alle regole più communi della ragion naturale, è assai bastante a dar tutto il lu-

REFUTATIONES, SIVE Examina Tabularum omnium, editarum a Patronis damnatorum Sinensium Rituum,

Circa rem anno 1694. in Chio Insula gestam, ac veluti in transcursu relatam in additione ad alteram Vindiciarum Judicii, a Sancta Apostolica Sede lati, Editionem.

IMpunis contumacia, qua proscripti alias Sinenses ritus adhuc propugnantur, solertem in dies præsefert sagacitatem; cumque se defensionis jure fulcire nequeat, filo adhæret peculiaris facti, quod ab Apostolici Judicii vindice obiter tantum relatum fuit, quodque olim executi in Chios Insula dicuntur nonnulli ipsorum. In eo maxime posita est artis solertia, quod consilium inierint aliena in ictu infligendo dextera utendi forte ut rerum imperitis proprium videantur ipsi honorem negligere, cujus tamen pro virili parte tuendi arduum quam studiosissime aliis negotium committunt. Moliminis hujus ope, quo intendebant, pervenerunt, ut plurimi videlicet exterorum, ac sæcularium hominum, quorum nulla res, nullaque in ejusmodi materiebus peritia, in apertum prodirent, ut in honoris certamen causam vertant Religionis.

Propositum mihi non est hoc loco, fortunæ adversari, utilitatique, cui esse potest novis hisce Scriptoribus eorum calamus, tam officiose iis commodatus, quibus nihil deest ad tantorum magnificam beneficiorum remunerationem. Nec mihi quidem in animo est, liberalioribus obstare plausibus largisque promissis, queis aluntur, ac magis magisque inflantur, speque bona complentur nobiles hi litterati viri. Minime vero; non enim iniquus sum adeo, ut operarios ejusmodi mercede promerita fraudare velim. Id unum mihi sumo, ut planum faciam, quam male ipsis cesserit susceptus labor, eorum judicio, qui in litterariis lucubrationibus non fortunam quidem, non temporale, quod inde hauritur, emolumentum inquirunt, sed veritatem, quæ una unice inquirenda est. Hoc fretus tuendum aggredior eximium, doctum, ingenuumque Doctorem Sorbonicum, non equidem veluti insignium Vindiciarum Auctorem, quas eo minus dejicias quo magis concutias, sed tanquam sincerum relatorem eorum, quæ de memorando, atque percelebri Chiensi facto audivit, de quo impræsentiarum unice agitur.

Fabularum de Chiensi facto editarum examen eo redditur facilius, siquis malit ad eas vel semel se mente, & cogitatione convertere, quod ipsarum levitas, ac imbecillitas deprehendi queant, nullo ejusdem facti inito examine. Gestant ipsæ in fronte, ut ita dicam, evidentem adeo nullitatis characterem, ut minime opus sit tabulas, notitiasque e longinquo conquirere, ut probe noscatur, quid reapse factum fuerit. Alterius cum altera simplex collatio, accedentibus naturalis rationis communioribus regulis, satis, superque est præferendæ faci recto judicio. Quamobrem ad ex-

me, per formarne un retto giudizio. Sicchè non mi fo a considerare per ora, se sia, o non sia in realtà succeduto quanto vien riferito nell' accennata DIFESA, solamente intraprendo il disegno di far toccar con mano, che chi l' ha rapportato come vero, non può esser tacciato di falso, e chi ha travagliato con le accennate scritture per farlo creder Calunniatore, nulla fin ora ha prodotto, che ne dimostri la falsità, e la calunnia.

Fatto riferito nella seconda edizione della DIFESA.

„ NEll' Anno 1694 adi 14. Settembre quando l' Armata Veneta entrò trionfante in „ SCIO, e s' impossessò di quell' Isola, avendo „ il Generale Vittorioso Antonio Zeno dati gli „ ordini opportuni, per farne uscir tutti li Turchi; trecento in circa di loro, o per dir meglio trecento rinegati pubblicamente riconosciuti per Turchi di Religione, per la pubblica „ professione, ch' essi facevano del Maomettismo „ essendo rifuggiti in una Moschea, reclamarono „ la misericordia del Vincitore, sotto pretesto d' „ esser Cristiani. Il Generale sopreso da un sì „ strano, ed impensato caso, inviò il Padre „ Carlini Domenicano, allora Vicario Generale „ del Levante, e primo Capellano dell' Armata, „ al presente Arcivescovo di Napoli di Romania, o sia di Corinto, per riconoscere costoro „ ed interrogargli sopra la loro Religione. Portatosi colà dentro; Vicario Generale, gridarono in Turco ad alta voce, che erano veramente Cristiani, e che come tali dimandavano misericordia. Ciò da esso udito, e fatta „ una diligente osservazione dell' essere di costoro, ritrovò che erano la maggior parte Donne, per avanti Cristiane, le quali per poter „ *maritarsi* con Turchi, aveano abbracciata pubblicamente la Religione di Maometto; ma in„ di pentite del loro fallo, aveano secretamente „ fatta l' abiura in mano di certi Padri Gesuiti, „ li quali per ripararle da pubblici gastighi, se „ dopo abbracciato il Maomettismo, fossero state riconosciute d' aver ripigliata la loro prima „ Religione Cristiana, permettevano a quelle il „ continuare nel pubblico esercizio dell' Alcorano, con intervenire nelle Moschee, e la pratica di quei Sacrileghi Riti, con somministrar „ loro occultamente i Santissimi Sacramenti; e „ in conferma di questo citarono esse diversi Padri Gesuiti loro Maestri, e Direttori. Ciò riferito al Genetale, ordinò S. E. che si facesse „ il confronto di dette Donne con li Padri Gesuiti da esse citati, e particolarmente col Padre *Lumaca*, ch' era il principale di quelli, da „ quali quelle misere diceano di esser dirette, ed „ ammaestrate: che venuti al confronto, riconobbero per loro penitenti la maggior parte di „ dette Donne. La grazia fu concessa a quei poveri, e semplici lusingati, a quali si fece far „ nuova abiura, con istruirgli che mai non è „ lecito il professare una Religione riconosciuta per falsa, per qualunque motivo, anche di „ salvar la vita; e furono gravemente rimproverati quei Maestri, così poco pratici della Dottrina Evangelica, e della sentenza di Cristo: „ *Si quis me negaverit coram hominibus, negabo & ego eum coram Patre meo*. Non cito già morti „ in testimonio del fatto: vive il degno Prelato „ Arcivescovo di Napoli di Romania, il quale „ siccome per comando pubblico maneggiò quell' „ affare, così ne darà pubblica testimonianza a „ chiunque si compiacerà ricercarlo.

Di-

Facti in altera Vindiciarum editone narratio.

„ ANno 1694. XIV. Kalendas Octobris, „ quando in Chium triumphatrix ingressa „ est Veneta Classis, eamque Insulam occupavit, „ cum opportune a victore Exercitus Duce Antonio Zeno provisum fuisset, ut extra Urbem „ agerentur Omnes Turcæ; trecenti circiter ipsorum, seu verius, trecenti Christianæ Fidei desertores qui Turcæ Religione vulgo habebantur ob Mahumedanæ sectæ publicam professionem; cum in Delubrum se recepissent, Victoris clementiam imploraverunt ea de causa, „ quod essent Christi fideles. Miro adeo, atque „ inopinato eventu perculsus Dux, Patrem Carlini Dominicanum, tunc temporis Orientalium „ Regionum Vicarium Generalem, primumque „ Classis Capellanum, nunc autem Naupliæ, sive Corinthi Archiepiscopum misit ad illos homines cognoscendum, ac de eorum Religione „ ab ipsis exquirendum. Cum illuc se contulisset „ præfatus Vicarius Generalis, Turcica lingua conclamarunt elata voce, se vere Christianos esse „ seque, ut tales, miserationem postulare. Quo „ ab ipso audito, diligentique conditionis eorumdem inquisitione peracta, comperit, mulierum „ Christi olim fidelium majorem illius multitudinis partem esse, quæ ut Turcis nubere possent, Mahumedis Religionem fuerant palam „ amplexatæ; postmodum vero admissi erroris pœnitentia ductæ secreto apud nonnullos Patres „ Jesuitas ejurationem præstiterant, qui eas publicis exempturi suppliciis, si postquam Mahumedanæ Superstitioni nomen dederant, fuissent „ deprehensæ, quod ad pristinam, a qua defecerant, Religionem Christianam rediissent, iis „ permittebant, ut in publica Alcorani observantia persisterent, atque sacrilegorum Rituum exercitio in eorum Templis interessent, clam „ ipsis administrando Sanctissima Sacramenta: atque in hujusce rei confirmationem quamplures „ Patres Jesuitas, eorum Doctores, rectoresque „ appellarunt. His ad Ducem delatis, jussit excellentissimus Vir, componi prædictas mulieres „ cum Patribus Jesuitis, ab ipsis citatis, maxime „ vero cum Patre *Lumaca*, qui erat illorum caput, a quibus se fuisse directas, edoctasque misellæ illæ feminæ testabantur: qua facta compositione, plerarumque earum mulierum confessiones se excipere solitos esse affirmarunt. „ Iis misellis, simplicibusque illusione deceptis „ data fuit venia, qui suum denuo errorem jussi sunt ejurare, iis denunciando, nunquam fas „ esse, quacumque de causa, etiamsi de capite „ agatur, Religionem, quam falsam esse noveris, profiteri, graviterque objurgati fuere ij „ Magistri, Doctrinæ Evangelicæ tam ignari, „ Christique sententiæ: *Si quis me negaverit coram hominibus, negabo & ego eum coram Patre meo*. Rei testes sane haud evoco vita functos: vivit Præsul egregius, Naupliæ Archiepiscopus, qui sicut publico jussu negotium „ illud gessit, ita cuilibet percontari ab eo „ non

„ non renuenti publicum rei ejusdem perhibebit „ testimonium.

Ajo in primis, nullam extare rationem, ne specie quidem tenus, calumniæ accusandi, qui hujusmodi factum, iis adhibitis cautionibus, retulit. Ratio in promptu est, quia, cum fassus sit, illud se referre, Domino Angelo Maria Carlini Corinthi Archiepiscopo relatore, qui pubblica jussione rem illam tractavit, cumque eum nominatim testem appellarit, eo quod ab ipso eodemmet, qui multoties id enarravit, audierit, mereri profecto nequit maledici, ut calumniatoris habem, ac dedecus quotiescumque perspicuum sit, ac manifestum, id vere eumdem dixisse Præsulem, nec ipsi uni tantum sed pluribus quoque, pluribusque in locis. Hoc unum sufficit, ejus bonam fidem, famamque, qui enarratum in lucem edidit eventum, sartam tectam tuendo; & quamvis argumenta aliqua supperirent, queis narratorum in Vindiciis falsitas convinceretur; non ideo tamen falsarii, aut mendacis penes Auctorem resideret culpa, cum idipsum, quod audivit, fidelissime exposuerit, spectabili viro in rem hanc citato teste hisce iisdem verbis: *rei testes sane haud evoco vita functos: vivit Præsul egregius, Naupliæ Archiepiscopus, qui sicut publico jussu negotium illud gessit, ita cuilibet percontari ab eo non renuenti publicum rei ejusdem perhibebit testimonium.*

La calunnia, al dire di S. Tomaso, non consiste precisamente nell' imputare ad' altri un delitto quantunque falso, ma bensì nell' imputarglielo per motivo di pura malizia, conoscendone la falsità: (il che non accade quando si rapporta un fatto sù la fede d' un Personaggio qualificato, da cui si è udito): E chiunque, o per leggierezza nel credere sù la parola d' altrui, o per puro errore nel giudicare, dà una falsa accusa ad alcuno, non merita, dice il Santo, il titolo ignominioso di calunniatore, ma al più quello di temerario; quando per altro fossero troppo deboli li motivi del suo giudicare, e del suo credere: il che ne meno accade nel caso presente. *Non qui falsum crimen alicui imponit, calumniatur; sed solum qui ex malitia in falsam accusationem prorumpit: contingit enim quandoque ex animi levitate ad accusationem procedere; quia scilicet aliquis nimis faciliter credit, quod audivit; & hoc temeritatis est; aliquando autem ex justo errore movetur aliquis ad accusandum. Quæ omnia secundum prudentiam Judicis debent discerni; ut non pronunciet eum calumniatum fuisse, qui vel ex levitate animi, vel ex justo errore in falsam accusationem prorumpit 2. 2. qu. 68. art. 3. ad 1.*

Supposta una dottrina così chiara, e così certa appresso tutti i Teologi, io non sò mai, come possa, o l' ignoranza, o la passione, o la malignità tacciar di calunnia, chi fece la narrativa del fatto di SCIO, sù la fede di chi disse averne avuto il maneggio, e che più volte lo raccontò, quantunque si ritrovasse esser falso. Per verità chi così parla, o non intende, o non vede, o s' infinge. A che servono dunque le Dichiarazioni de Nobili di Scio, gli Attestati de' Signori Uffiziali, i Manifesti a Cavalieri, se in tutte quelle Scritture non si legge ne pur una menoma attestazione, in prova che l' avvenimento non sia stato così per appunto espresso da quel Monsignore, come viene riferito nella seconda impressione della Difesa? E qui all' opposto ve ne sono delle buone, e certe, le quali asseriscono, con tutta la libertà del vero, d' aver udita la storia dalla viva voce dell' Arcivescovo nominato. Eccole.

Dico in primo luogo, non esservi motivo ne meno apparente per tacciar di calunnia chi con queste riserve ha riferito un tal caso. La ragione si è, perchè essendosi espresso di riferirlo sulla relazione di Monsignor Angiolo Maria Carlini Arcivescovo di Corinto, il quale per comando pubblico ebbe mano in quel fatto, ed avendolo individualmente preso a farne testimonianza, per averlo udito da lui medemo, che l' ha narrato più volte, non può mai meritare la bruttura, o l' infamia di maldicente, o calunnioso, quando sia ben chiaro, che tanto veramente abbia detto l' istesso Prelato, e non solo a lui, ma eziandio a più persone, e in più luoghi. Questo sol basta, per mettere in salvo la buona fede, e l' onore di chi ha posto in luce il raccontato successo; Ed ancorchè per altro vi fossero argomenti per convincer di falsità ciò ch' è stato riferito nella Difesa, ne men per questo caderebbe sopra l' Autore la colpa di falsario, o mendace, mentre con esatta fedeltà ha egli esposto quel tanto, che ha inteso, allegandone in prova un riguardevole Personaggio, con queste precise parole: *Non cito già morti in testimonio del fatto: vive il degno Prelato Arcivescovo di Napoli di Romania, il quale siccome per comando pubblico maneggiò quell' affare, così ne darà pubblica testimonianza a chiunque si compiacerà ricercarlo.*

La calunnia, al dire di S. Tomaso, non consiste precisamente nell' imputare ad' altri un delitto quantunque falso, ma bensì nell' imputarglielo per motivo di pura malizia, conoscendone la falsità: (il che non accade quando si rapporta un fatto sù la fede d' un Personaggio qualificato, da cui si è udito): E chiunque, o per leggierezza nel credere sù la parola d' altrui, o per puro errore nel giudicare, dà una falsa accusa ad alcuno, non merita, dice il Santo, il titolo ignominioso di calunniatore, ma al più quello di temerario; quando per altro fossero troppo deboli li motivi del suo giudicare, e del suo credere: il che ne meno accade nel caso presente. *Non qui falsum crimen alicui imponit, calumniatur; sed solum qui ex malitia in falsam accusationem prorumpit: contingit enim quandoque ex animi levitate ad accusationem procedere; quia scilicet aliquis nimis faciliter credit, quod audivit; & hoc temeritatis est; aliquando autem ex justo errore movetur aliquis ad accusandum. Quæ omnia secundum prudentiam Judicis debent discerni; ut non pronunciet eum calumniatum fuisse, qui vel ex levitate animi, vel ex justo errore in falsam accusationem prorumpit 2. 2. qu. 68. art. 3. ad 1.*

Luculenta adeo, ac penes Theologos omnes certa doctrina posita, nexio plane, qui possit sive cupiditas, sive invidia calumniæ notam inurere Chiensis facti narratori, illius freto auctoritati, qui se id negotii gessisse affirmavit, quique pluries idipsum narrando exposuit, quantumvis falsum esse deprehenderetur. Equidem qui sic loquitur, vel non percipit, vel cæcus est, vel simulator. Quorsum ergo Chiensium nobilium declarationes, militum dignitate præstantium testimonia, Equitum auctoritates, si nulla iis in omnibus Scripturis occurrat vel minima attestatio quæ argumento sit non ita equidem recitatam ab illo Antistite rem fuisse, sicut in altera Vindiciarum Editione refertur? Hic autem e contra præsto sunt optima, atquæ indubiæ fidei monumenta asserentium liberrima veritate, se auribus accepisse hanc historicam narrationem ex ipso prælaudati Anchipræsulis ore. En illa.

Il di lui Secretario, che ritrovossi allora presente, quando fu fatto il racconto all' Autore della *Difesa*, e che per buona sorte, non va molto, si è ritrovato in Venezia, ne fa giurata testimonianza nella maniera che siegue:

Adì 25. Gennaro 1710. in Venezia M. P.

„ ATtesto con mio giuramento io infrascrit-
„ to, aver sentito più volte raccontare a
„ Monsignor Illustriss., e Reverendiss. Carlini
„ Arcivescovo di Corinto, il fatto succesSo nell'
„ Isola di Scio nell' Anno 1694. nel Mese di
„ Settembre, dopo che l' Armata della Serenissi-
„ ma Repubblica di Venezia s' impatronì di quel-
„ la Piazza; riferito detto fatto nel Libretto
„ intitolato *Difesa del Giudizio formato dalla San-*
„ *ta Sede Apostolica*, a carte 77. Anzi aggiungo
„ essermi ritrovato presente, quando detto Mon-
„ signor Arcivescovo lo riferì diffusamente all'
„ Autore: non potendosi dubitare della verità
„ del fatto, mentre il Prelato, che in varie di-
„ ferenze di tempi lo raccontò a più persone,
„ come è noto, n' ebbe, come diceva, il ma-
„ neggio per comando del fu Eccellentissimo Ca-
„ pitan Generale Antonio Zeno. In fede &c. F.
„ Bernardino Cordenos Secretario di Monsignor
„ di Corinto M. P.

Con egual costanza, e con simile giuramento sostengono molti altri Sacri, e degni Soggetti, d' aver udito lo stesso racconto del medesimo fatto, da Monsignor di Corinto, in quella guisa fedelmente com' è stampato nella Difesa. E qui presento alla pubblica fede le precise loro testimonianze.

Adì 24. Gennaro 1710. in Venezia.

„ FAccio fede giurata io sottoscritto come
„ dall' Illustriss., e Reverendiss. Monsignor
„ Arcivescovo Carlini, mentre soggiornava nel
„ Convento de' Ss. Gio:, e Paolo, ho sentito a
„ raccontare il fatto occorso in Scio, e che si
„ riferisce nel Libro intitolato *Difesa del Giudi-*
„ *zio &c.* a c. 77. nello stesso modo, che si tro-
„ va ivi esteso. In fede di che mi sottoscrivo di
„ propria mano. Io F. Antonino Gavazzi Mae-
„ stro in Sacra Teologia, e Priore attuale del
„ sudetto Convento.

Adì 28. Gennaro 1710. in Venezia.

„ ATtesto con mio giuramento Io F. Vin-
„ cenzo Maria Ferro Domenicano in Ss.
„ Gio:, e Paolo, come il Padre F. Angiolo
„ Maria Carlini, ora Arcivescovo di Corinto,
„ mentre si è trattenuto in questo Convento pri-
„ ma di andare alla sua residenza, m' ha raccon-
„ tato (e secondo che portava il racconto l' au-
„ dava io interrogando sopra le particolarità, più
„ volte confermato) il fatto accaduto, e scoper-
„ to nella presa di Scio, circa certe Donne Gre-
„ che maritate con Turchi, alle quali alcuni Pa-
„ dri Gesuiti loro direttori permettevano che
„ per compiacere ai loro Mariti osservassero l'
„ Alcorano, e nello stesso tempo di nascosto lor
„ ministravano i Sacramenti; facendole così con
„ il Maomettismo assieme mantenere la Fede Cri-
„ stiana: In quorum fidem: Idem qui supra:
„ M. P.

Adì 12. Febraro 1710. in Venezia.

„ IO infrascritto attesto con mio giuramento,
„ d' aver molte volte udito dall'Illustrissimo, e
„ Re-

Qui ei est ab Epistolis, quique tum adfuit, cum *Vindiciarum* Auctori nunciata res est, paulo-que ante fortuito, sed opportune tamen Venetiis interfuit, juramento firmatum sequens de hoc reddit testimonium.

8. *Kalendas Februarias* 1710. *Venetiis M. P.*

„ ATtestor jure jurando Ego infrascriptus,
„ me sæpius Illustriss., ac Reverendiss. D.
„ Carlini Corinthi Archiepiscopum audivisse nar-
„ rantem factum, quod in Chios Insula contì-
„ git Anno 1694. Mense Septembris, postquam
„ Serenissimæ Venetæ Reipublicæ Classis suo arcem
„ illam subjecit imperio: quod quidem factum
„ in libello refertur, cui titulus; *Vindiciæ judi-*
„ *cii a Sancta Sede Apostolica lati* pag. 77. Quin
„ & illud adjicio, me tunc adfuisse, cum me-
„ moratus Dominus Archiepiscopus Auctori fuse
„ illud exposuit: de cujus sane veritate facti am-
„ bigi nequit; siquidem Præsul, qui illud dever-
„ sis temporibus diversis enarravit hominibus,
„ ejusdem, ut notum est, curam gessit, quemad-
„ modum dictitabat, jussu Excellentissimi olim
„ Ducis Antonii Zeni. In quorum fidem &c.
„ F. Bernardinus Cordenos ab epistolis D. An-
„ tistitis Corinthi M. P.

Pari constantia, similique juramenti religione affirmant plerique alii sacri, spectatique viri se ejusdem facti narrationem eamdem ex Corinthi Præsule audivisse eodem plane modo, quo in Vindiciis fideliter typis foit edita. Hic autem ipsas eorum testificationes publicæ fidei committo.

7. *Kalendas Februarii* 1710. *Venetiis.*

„ FIdem facio juramento interposito, Ego in-
„ frascriptus, me ab Illustrissimo, ac Reve-
„ rendissimo D. Archiepiscopo Carlini, dum in
„ Ss. Joann., & Pauli Cœnobio diversaretur, fa-
„ cti narrationem audivisse, quod in Chios In-
„ sula evenit, quodque refertur in libro inscri-
„ pto *Vindiciæ judicii &c.* pag. 77. Ea plane ra-
„ tione, qua ibi descriptum legitur. In quorum
„ fidem meum nomen propria manu subscribo.
„ Ego F. Antonius Gavazzi Sacræ Theologiæ
„ Magister, nec non præfati Conventus Prior
„ actualis.

V. *Kalendas Februarii* 1710. *Venetiis.*

„ TEstor juratus ego F. Vincentius Maria
„ Ferro Dominicanus apud SS. Jo: & Pau-
„ lum, Patrem F. Angelum Mariam Carlini,
„ modo Corinthi Archiepiscopum, dum moram
„ in hoc Cœnobio duxit, antequam suam adiret
„ sedem, mihi narrasse (prout autem narratio-
„ nis poscebat ratio, ex eo identidem specialia
„ rei adjuncta quærebam) sæpiusque confirmasse
„ factum admissum atque in Chios expugnatione
„ detectum de quibusdam Græcis mulieribus,
„ Turcis matrimonio junctis, queis nonnulli
„ Patres Jesuitæ, earum conscientiæ moderato-
„ res, permittebant, ut gratificandi ergo viris
„ suis Alcoranum servarent, unaque simul clam
„ iisdem ministrabant Sacramenta, inter se con-
„ ciliatis hac via Mahumedis Religione, Fide-
„ que Christiana. In quorum fidem. Idem, qui
„ supra. M. P.

Pridie Idus Februarii 1710. *Venetiis.*

„ EGo infrascriptus juramento adhibito testifi-
„ cor, me pluries audivisse Illustrissimum,
ac

„ Reverendissimo Monsignor Angiolo Maria Car-
„ lini Arcivescovo di Corinto (con l'occasione
„ ch' egli si ritrovava nel Convento de SS. Gio:,
„ e Paolo per interessi della sua promozione all'
„ Arcivescovato) raccontar dallo stesso il Fat-
„ to intorno alle Donne ritrovate nella Moschea
„ di Scio nell' anno 1694. con le medesime cir-
„ costanze, con le quali si legge stampato nella
„ carta 77. della seconda edizione della *Difesa*
„ *del Giudizio formato dalla Sede Appostolica*. In
„ fede di che ec. Io F. Angiolo Bevilacqua M.
„ P. Lettor attuale di Filosofia ec.

Se volessi mettere sotto gl' occhi dei saggi Lettori un' altro buon numero di Attestati consimili mi sarebbe nulla difficile l' ottenergli da molti altri Padri assai riguardevoli nel Convento Religiosissimo del Rosario di Venezia; a cui l' accennato Monsignore ha varie volte narrato il medesimo avvenimento; ma posso bensì francamente citargli in comune, senza verun timore che sieno per darmi una sonora mentita, essendo stato io per mia regola, e mio diporto, ad udirne curioso le relazioni.

Ciò presentato all' universale notizia, non v' ha per mio credere alcun Uomo di ragione, che non resti appagato, e convinto da sì fatte testimonianze, per iscarico dell' Autore della Difesa; E quantunque sieno tutte queste de Religiosi Domenicani, nulla di meno son Religiosi, son Sacerdoti, sono qualificati, tutti vivi, tutti conosciuti, tutti in Venezia, ne si può pensar senza orrore, che abbiano così pubblicata una tal Fede con lor giuramento, se non fosse certissima; ne può concepirsi agevolmente, che per levar la taccia di falso, di maligno, e di calunniatore ad un particolare del loro Ordine, volessero indegnamente, e contro giustizia imprimerla sulla faccia, non già d' uno straniero, ma bensì ad' un Personaggio di tal conto, di tal merito, e di tal figura nella medesima Religione, e di più constituito in dignità Ecclesiastica: l' onor di cui dev' esser loro infinitamente più a cuore, di qualunque altro soggetto particolare, che non è di egual condizione.

Tanto basta al presente per giustificare l' Autor fedele della DIFESA, mentre vedesi autenticato con tanta solennità, come l' Arcivescovo di Corinto abbia fatto il predetto racconto, non solamente a tutti li soprascritti, ma eziandio all' Autore della DIFESA; il quale appoggiatosi ad una autorità così degna, ha creduto suo vantaggio il farsi Relatore sincero nella seconda Edizione del Libro. Altro non vi vole per rimuovere da lui ogni sospetto di calunnia. E se per forte il fatto si ritrovasse falso in se stesso, non sarebbe egli d' altro colpevole, che d' aver con troppa facilità, o leggerezza data fede a chi tante volte l' ha raccontato; e sarebbe al più nel caso, di cui S. Tomaso nel luogo sopraccennato decide: *Judex non pronuntiet eum calumniatum fuisse, qui vel ex levitate animi, vel ex justo errore in falsam accusationem prorumpit.*

Esame della Dichiarazione sottoscritta da certi Signori Sciotti abitanti ora in Venezia.

VEngo adesso alle Scritture pubblicate dalli difensori de Riti Cinesi, per dimostrare la falsità di quel Fatto: ed incomincio da quella che vanta nel frontespizio il titolo fastoso di *sincera Dichiarazione de Nobili di Scio abitanti ora in Venezia*; la quale per essere alquanto adorna di circostanze apparenti, e difesa da molte pretese

Examen Declarationis, a quibusdam Nobilibus Chiensibus, modo Venetiarum incolis, subscriptæ.

VEnio nunc ad tabulas in lucem editas a Sinensium Rituum patronis, ut facti illius demonstrent falsitatem; atque ab illa initium duco, quæ in fronte hunc jactantiæ titulum ostentat: *Sincera Nobilium Chiensium, modo incolentium Civitatem Venetiarum, Declaratio:* quæ utpote veritimilibus circumstantiis nonnihil ornata, pluri-

bus-

tese ragioni, ha saputo fare una qualche impressione in alcuni, i quali si compiacciono della corteccia senza gustarne il frutto, e non godono se non la superficie delle cose, senza penetrare due dita più innanzi.

Essa dunque è divisa in quattro parti. Nella prima v'è l'esposizione del Fatto trascritto (come dicono) dal Libro della DIFESA: Nella seconda espongono li motivi che gli hanno indotti a mettere in pubblico quella loro Dichiarazione: Nella terza dichiarano qual fosse la disciplina solita a praticarsi in Scio, verso le Donne Cristiane maritate con Turchi, e verso le Figliuole nate da quelli pretesi matrimonj: Nella quarta finalmente dichiarano false cinque circostanze del Fatto raccontato nella DIFESA. Esaminiamole tutte l'una dopo l'altra, per iscuoprire quasi in ogni periodo argomenti convincenti di nullità, che rendono quella scrittura di niuna forza, e valore.

Il fatto primieramente viene da loro assai male proposto, nella parte più essenziale, per aver essi trascurata una linea supplita nell'avviso al Lettore della *Difesa*; di modo che fa un senso totalmente diverso, e muta la specie del caso. *Ritrovò* (trascrivono essi nella Stampa, che corre sotto nome di Trento) *ch' erano la maggior parte Donne per avanti Cristiane, le qual per poter maritar si con Turchi, avevano secretamente l' abiura in mano di certi Padri Gesuiti* ec. In vece di trascrivere coll'aggiunta di quella linea: *Ritrovò ch' erano la maggior parte Donne per avanti Cristiane, le quali per poter maritarsi con Turchi avevano abbracciata pubblicamente la Religione di Maometto, ma indi pentite del loro fallo, avevano secretamente fatta l'abiura, in mano di certi Padri Gesuiti*. Chi non vede, che quel errore muta totalmente la natura del fatto, dando ad intendere, che venga imputato a certi Padri, che le Donne per l'addietro Cristiane, per aver libertà di maritarsi con Turchi, facessero secretamente l'abiura in mano loro? Cosa egualmente orrenda, e incomprensibile; quasi che nel maritarsi facessero l'abiura in mano loro; quando all'opposto veniva riferito nella *Difesa*, che ciò facessero nel decorso del tempo, pentite del loro fallo. Doveano pur bene avvedersi, che ivi poteva essere un qualche errore di Stampa, il quale rendea quel fatto totalmente diverso, mentre nel modo che l'hanno trascritto, non v'ha neno il senso Grammaticale (*Aveano secretamente l' abiura*) tralasciando il verbo necessario per far almeno la dovuta costruzione.

Altro non vi vorrebbe per gittar a terra tutta la pretesa dichiarazione; Essendo massima indubitata della Legge, che fondasi ancora sulla ragion naturale, che mutata, o alterata la specie del fatto, cade qualunque risposta data in resoluzione del medesimo.

Dopo questa esposizione sì poco intesa, mettono in oltre nella seconda parte due false supposizioni, per dare qualche buon credito d'autorità alla loro contraria Dichiarazione, e un bel colore di zelo al mal cominciato disegnamento. La prima si è *che essendo allora alcuni di loro parte di quel Clero, e tal uni per nascita, e per fortuna tra primi di quella Città, non è verisimile, che vi potesse esser nascosto ciò, che dovea praticarsi con loro approvazione, e col loro ajuto*. La seconda, che il fatto riferito nella *Difesa non giugne a toccar l' onore de Padri della Compagnia, senza prima passare pel cuore della loro Chiesa, e della loro Città*: Sopra di che fanno essi di molte doglianze. Al certo chi la sente così, o non intende, o finge di non intendere il fatto, di cui

busque fucatis rationibus munita, nonnullorum animos potuit aliquatenus afficere, qui cortice delectantur, fructu minime degustato, ac nonnisi rerum superficie fruuntur, ac tantillum quidem rebus ipsis introspectis.

Quatuor igitur in partes ipsa tribuitur. In prima exponitur Factum ex *Vindiciarum* libro, ut ipsi ajunt, exscriptum: in altera causa afferunt, queis ad proferendam in vulgus hanc illorum Declarationem fuerunt adducti: in tertia explicant, quænam servari in Chio soleret disciplina quoad Christianas mulieres, Turcis matrimonio junctas, nec non filias ex iis putativis conjugiis natas: in quarta postremo falsas dicunt quinque circumstantias facti in *Vindiciis* enarrati. Singulas ordine expendamus, in singulis ferme periodis manifesta nullitatis deprehensuri argumenta, quæ inanem reddunt tabulam illam, nulliusque roboris.

Factum in primis valde male quoad potiorem ejus partem ab iisdem proponitur cum lineam ipsi præterierint, quæ in Monito ad Lectorem *Vindiciarum* suppleta fuit; ita ut sensus fiat plane diversus, casusque mutetur species. *Comperit* (ita enim exscribunt ipsi in Editione, quæ Tridenti sub nomine circumfertur) *mulierum, Christi olim Fidelium, majorem illius multitudinis partem esse, quæ, ut Turcis nubere possent, secreto apud nonnullos Patres Jesuitas ejurationem habebant*: potius quam, addita linea illa, transcriberent: *Comperit, mulierum, Christi olim fidelium, majorem illius multitudinis partem esse, quæ ut Turcis nubere possent, Mahumedis Religionem fuerant palam amplexatæ; postmodum vero admissi erroris pœnitentia ductæ, secreto apud nonnullos Patres Jesuitas ejurationem præstiterant*. Porro quis non intelligat, mendum illud rei naturam penitus immutare, significando, crimini quibusdam Patribus verti, quod mulieres, Christi olim fideles, ut eis copia fieret Turcis nubendi, apud illos secreto ejurarent? id, quod horribile est pariter, atque incomprehensibile; quasi, nubendo, apud illos ejurarent, cum in *Vindiciis* contra narretur, hoc ab ipsis præstari tractu temporis, admissi erroris jam pœnitentibus. Præsentiendum equidem ipsis erat typographi erratum aliquod eo irrepere potuisse, quod plane diversum factum illud redderet; ei quippe, prout exscriptum ab ipsis est ne grammaticalis quidem inest sensus, (*ejurationem habebant*) deficiente verbo necessario, ut debita fieret saltem constructio.

Nil aliud facto opus esset, ut tota illa everteretur prætensa declaratio cum juxta certissimam juris regulam, naturali quoque ratione suffultam, permutata, vel perturbata facti cuiuspiam specie, corruat responsio quælibet ad ejusdem resolutionem adhibita.

Post ejusmodi expositionem, tam parum ipsis mente perceptam duas ulterius in parte altera falsas statuunt positiones, ut adversæ eorum declarationi fidem aliquam auctoritatemque adscisant, ac male cœptum consilium pulchro zeli pigmento colorent. Primo ajunt, quod *cum forent tunc temporis ipsorum nonnulli pars illius Cleri, & quidam genere ac fortuna inter principes viros illius Civitatis, haud vero est simile, id eos latere potuisse, quod ipsis approbantibus, operique faventibus, præstandum erat*. Inquiunt secundo, *factum in Vindiciis relatum ad lædendum non pertingere Patrum Societatis honorem nisi prius eorum Ecclesiæ, trajiciat cor atque Civitatis*. Qua de re expostulationes plurimas edunt. Profecto qui ita sentit vel non intelligit, vel se non intelligere rem, qua de agitur,

cui si tratta. Vero è che se ciò che viene raccontato nella *Difesa* come praticato allora da taluni verso quelle Donne rinegate, ed indi pentite del loro fallo, venisse riferito come praticato in pubblico da coloro, coll'assenso de Superiori, ed in conformità de statuti universalmente ricevuti, e praticati, non averebbe potuto esser nascosto a quelli che erano, *o parte di quel Clero, o fra primi di quella Citt*, senza l'ajuto, e l'approvazione de quali non sarebbe forse succeduto: ed in tal caso l'imputazione, che veniva fatta a coloro, d'avere così mal dirette certe rinegate Penitenti, ferirebbe egualmente quella Città, e quella Chiesa. Ma se questo al contrario veniva rapportato come cosa praticata *segretamente da coloro*, e come un'occulta trasgressione delle Leggi stabilite da Pastori, e comunemente offervate da altri; Chi non vede che tutto ciò non solamente ha potuto, ma ancora ha dovuto esser nascosto, tanto a quelli ch' erano parte del Clero, quanto a quelli, ch' erano tra principali della Città; e che l'imputazione fatta a quei particolari d'una simile transgressione, non interessa l'onore del Pubblico? Nella stessa maniera che tanti falli, e mancamenti vengono commessi da direttori di poca buona Dottrina, tanto nella direzione Spirituale, quanto nel Sacramento della penitenza, i quali rimangono celati al Clero, ed al Secolo, se Dio non fa nascere un qualche accidente, che gli scuopra, non ponno tali misfatti imputarsi alla Chiesa, che gli detesta, e condanna, ne suoi Sacri Canoni.

Basta richiamare la specie del fatto, per riconoscere la falsità di quelle due supposizioni. Ecco per grazia d'Esempio, una Donna Cristiana, la quale per maritarsi con un Turco, o per qualche altra Diabolica tentazione, rinega pubblicamente il Cristianesimo: questa dopo qualche tempo, o vivendo ancora il marito, oppure essendo già morto, s'avvede del suo fallo, e detesta col cuore la sua apostasia: scuopra ella per chieder consiglio il suo interno ad un Direttore, rappresentandoli con efficacia inevitabile il pericolo della vita, a cui ritrovasi esposta, se viene in sospetto appresso de' Turchi, d'aver nuovamente abbracciata la fede di Cristo. Se in tal caso il Direttore, o per ignoranza, o per falsa compassione le risponde, che per isfuggire il temuto gastigo può con bell'artifizio appagar l'occhio del Pubblico, offervando esternamente, e in apparenza il Maomettismo, con questo però che faccia segretamente l'abiura in sua mano, e che professi nell'interno del cuore, ed in segreto il Cristianesimo, come mai in tal caso può dirsi non esser verisimile, che quella sacrilega finzione consigliata dall'uno, e praticata dall'altra, non possa esser nascosta a chi è parte del Clero, o a chi sovrasta nel secolo; mentre tutto il mistero di quella malvagia direzione consiste nella segretezza, e che il tutto passa sotto sigillo tra il Direttore, e la Penitente? O come mai può pretendersi, che coll'imputare tal Fatto a certi Direttori malvagi, si ferisca tutta una Città, e tutta una Chiesa; mentre non ne hanno parte alcuna, e non ne hanno ne meno notizia?

Una immaginazione di tal fatta non può nascere se non da un falso principio, con cui credesi, che i falli de' privati Direttori, nell'esercizio del loro ministero, cadano sopra la Chiesa medesima. Principio erroneo, e condannato da tutti i Controversisti Cattolici, quali non con altro fondamento difendono la santità della Chiesa, come uno de suoi principali caratteri, se non perchè i delitti de' suoi figliuoli, di qualsivoglia pre-

tur, fingit. Verum est si quod in *Vindiciis* narratur, tanquam ab aliquibus tunc temporis cum illis fœminis actum, quæ a Christiana defecerunt Religione, quasque postmodum suæ defectionis pœnituit, referretur ut publice actum ab iis Superiorum permissu; & secundum Decreta universe recepta, & observata fugere illos requivisse, qui *aut erant pars illius Cleri, aut principes viri illius Civitatis*, sine quorum ope, ac venia forsitan non eveniisset; ac tum quidem objectum illis crimen, quod tam perverse nonnullas rexissent pœnitentes quondam a fide, ac religione Christi devias urbem illam illamque Ecclesiam æque peteret. At si contra exhibebatur id tanquam actum *secreto ab iis*, ac veluti sancitarum a Pastoribus legum, ac vulgo ab aliis servatarum occulta transgressio; quis non perspiciat, id omne nedum potuisse, sed etiam debuisse latere tam illos, qui Cleri pars erant, quam illos, qui inter principes Civitatis viros censebantur, oppositumque transgressionis ejusmodi crimen iis singularibus hominibus, rei famam publicæ minime tangere? Non absimili modo, quo tot errores, torque mala a pravæ doctrinæ Magistris patrantur tam in spirituali regimine, quam in Pœnitentiæ Sacramento, quæ Clerum Laicosque prætereunt, nisi quidpiam evenire Deus sinat, quo detegantur; nec tribui Ecclesiæ queunt hujusce modi delicta, quæ illa execratur, fuisque in sacris Canonibus damnat.

Facti genus ad memoriam sufficit revocare, ut illarum duarum positionum falsitas dignoscatur. Ecce ex. gr. mulierem Christianam quæ Turcæ nubendi causa, aut alia quaquam Diabolica suggestione, in ore atque oculis omnium Christi abnegat religionem: hæc aliquandiu post, aut vivente adhuc viro, aut jam a vivis sublato, suum agnoscit errorem, suamque ex corde detestatur defectionem a Fide: aperit illa, consilium petitura, animum Directori, efficaciter ipsi repræsentans inevitabile, quod subit, vitæ periculum, si quam Turcis injiciat suspicionem, se rursum Christi Fidem amplexam fuisse. Si in eo rerum discrimine conscientiæ Moderator sive ignorantia, sive falsa commiseratione ei responderet licere ipsi, vitandi ergo, quod reformidat, supplicium, arcta simulatione vulgi oculos fallere, exterius, atque in speciem Mahumedis legem observando, modo tamen apud se in aurem præitet ejurationem, fideque Christianam in cordis penetrali abditeque profitearur; Qui dici potest in hoc casu, simile non esse vero, sacrilegam fictionem illam ab altero propositam adhibitamque ab altera, eos fallere nequire, qui sunt de Clero aut præsunt in sæculo, cum totum perversæ illius directionis mysterium in animi latebris delitescat, omniaque transigantur a Directore, ac pœnitente sub sigillo? Aut qua docendi ratione potest nonnullis pravis Directoribus ejusmodi facto adscripto, universæ Civitati, Ecclesiæque cuipiam vulnus infligi, cum nequaquam criminis consortes sint, imo ne conscia quidem?

Commentum hujusmodi oriri nequit nisi ex falso principio, quo creditur, privatorum Directorum in suo obeundo ministerio observationes in Ecclesiam recidere: principio utique erroneo, atque ab omnibus Controversiarum Catholici tractatoribus reprobato, qui non alia de causa Ecclesiæ sanctitatem, tanquam unam e præcipuis ejus notis tuentur, nisi quia filiorum ipsius, quacumque fulgeant prærogativa, ac dignitate delicta,

prerogativa, e dignità, essendo contrarj alle sue leggi, non contaminano la sua religione. Onde non v' ha più ragione di pretendere, che questo mancamento venga imputato alla Chiesa, e Cristianità di Scio, per la sola cagione, ch' erano quelli ministri *parte e Direttori di essa*; quanta ve ne sarebbe d' imputare a tante altre Chiese, e Cristianità più fiorite, e più nobili, tutti i falli, che vengono commessi ogni giorno da privati Direttori nella condotta dell' Anime. Chi mai per darne un confronto, ha imputato alla Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte l' altre, d' aver contaminata la Religione, perchè un Molinos parte, e direttore spirituale di essa, abbusando del suo Ministero, vi corrompeva molt' Anime, seminando segretamente le sue massime sì esecrande? I falli de' direttori, siccome quelli de' più infimi della greggia, sono sempre particolari, nè contaminano il corpo della Religione, quando vengono commessi da tali membri infetti, per l' inosservanza delle Leggi, e dei Decreti stabiliti dal corpo medesimo. Questo dunque è un falso pretesto, per dar sembianza di zelo alla loro Dichiarazione, e per far intendere ai corti di vista, che si scrive in favor della Chiesa, e della Patria, e non in difesa di chi ha saputo con tal arte impegnargli.

Ma questi sono preludj: veniamo al corpo della Scrittura, cioè a dire alle Dichiarazioni, contenute nella terza, e quarta parte della medesima. E qui prestamente ritrovo, che fra tutti i capi, sopra de' quali espongono le loro Dichiarazioni *sottoscritte con giuramento*, ve n' ha un solo, della di cui verità si possa venir in chiaro, con l' ajuto de' Libri stampati: ed è quello, nel quale pretendono far vedere la falsità, e la stravaganza del fatto riferito nella *Difesa*, per quanto viene detto, che permettevano quegl' indulgenti Direttori alle Donne maritate con Turchi, il pubblico esercizio dell' Alcorano, e di quei sacrileghi Riti, fino *con l' intervento nelle Moschee*. Tutti gli altri punti da loro asseriti, e giurati, sussistono nella loro buona fede, e testimonianza. Considerato, che in niffun altro punto parlano essi con tanta libertà, con tanto ardire, e con tanta asseveranza, per infino a dare dell' Ignorante, dell' Imprudente, e del maligno, a chi ha potuto far menzione *d'intervento di Donne maritate con Turchi nelle Moschee*; col mandarli a leggere tutti i Libri stampati delle cose d' Oriente, per riconoscere la sciocchezza di quella circostanza del Fatto descritto. Bisogna ch' io rapporti le loro precise parole, a far vedere con quanta energia facciano delle forti esclamazioni su quel punto, assai più che sopra di tutti gli altri.

Per quello che riguarda il pubblico esercizio, non può leggersi senza un estremo stupore, che l' Autore proponga come un Fatto da non dubitarsene l' ingresso, & assemblea di quelle Donne nelle Moschee. Tutto il Mondo Maomettano s' alza a dirli di nò. Le leggi di quella Setta impura, e la pratica non mai alterata di dieci secoli, esclude ogni Donna da loro Templi, riservando al sesso più debole per Casa d' Orazione le Pareti sue dimestiche. Pare difficile, che un Uomo di lettere non abbia letto verun' Istoria, ne veruna Relazione de tanti, che hanno viaggiato in Oriente, per non essere informato d' un costume così stabilito, ed osservato nel Maomettismo. Pare anche più difficile, che si sia arrischiato ad affermarlo, senza prima averne le necessarie informazioni. Pare più impossibile, che conosciuta da lui la verità, abbia voluto esponere il contrario.

Può parlarsi con più insolenza, e può mai darsi con maggior franchezza la taccia d' ignorante, d' imprudente, e di maligno ad un Uomo sì degno,

gno, sì noto, e sì letterato? Se dunque in quell' istesso punto, nel quale maggiormente si fanno udire, e con molto più di sicurezza, che in tutti gl' altri, vengono evidentemente convinti di falsità, e di spergiuro, per l' autorità de Libri medesimi, a quali se ne appellano, che fede dovremo dar loro negl' altri punti, sopra de quali parlano con maggior riserva, nè si può d' essi venir in chiaro col medesimo ajuto de Libri?

E' massima incontrastabile della Legge, che un testimonio convinto di falsità in un sol punto del suo attestato, dev' esser rigettato nel tutto. Quanto più se viene convinto di falsità in quello stesso punto, che afferma con maggior ardire, e franchezza? Non v' ha Leggista, che in ciò non convenga, come apparisce nel Claro alla quistione 53. nel §. *fed quæro*, nell' Alessandro conf. 13. num. 7. Lib. pr. conf. 152. num. 10. Lib. 7. Nel Socino conf. 136. num. 9. Lib. pr. Nell' Alciato in leg. pr. §. *fed & si* num. 43. ff. *de Verb. obblig.* Nel Farinaccio *in Succo* Quæst. 67. §. 4., e finalmente nel Priore sulle difese dei Rei a car. 96.

E la ragione di ciò si è, perchè come affermano li Maestri della Legge, il Giuramento è indivisibile, e chiunque o per malizia, o per imprudenza si fa capace di giurare una falsità, è capace di giurarne cento.

S' aprano dunque i Libri, cioè le Storie, e le Relazioni delle cose d' Oriente, e vediamo se l' Autore della Difesa *n' abbia mai letta alcuna fra tante, che sono state pubblicate*. Vediamo *se la pratica non mai alterata di dieci secoli esclude fra Turchi ogni Donna da loro Templi, riservando al sesso più debole per casa d' Orazione le Pareti sue dimestiche*. Vediamo in somma, se sia così universalmente vero, che le Donne Turche non vadano mai nelle Moschee, che non vi sia per loro eccettuazione di qualche giorno tra la settimana, e di qualche solennità, in cui c' intervengano ancor esse, per offerirvi le loro preci, ne' luoghi specialmente destinati alle medesime.

La prima, o più antica Traduzione dell' Alcorano, dal testo Arabo nell' Italiano, fù stampata nell' Anno 1547. sotto questo titolo: *L' Alcorano di Macometto, nel quale si contiene la Dottrina, la vita, i costumi, e le leggi sue, tradotto dall' Arabo in lingua Italiana;* nei preliminari, dopo la vita di Maometto contenuta nel capo primo, così parla nel secondo, trattando della Religione de Turchi: *Hanno maggior rispetto, e divozione alle loro Moschee, che non abbiamo alle nostre Chiese, le quali sono con tanta devozione consacrate, e dotate di tante grazie di Dio. Quì non entrano Donne, se non il Venerdì all' ora di Nona, ovvero la Pasqua, la quale medesimamente loro osservano; nè però sono mescolate con gli Uomini, come si fà in molti lochi d' Italia, ma in loco apartato, come fanno i Greci, sopra alcuni Covidori, dove ponno vedere il tutto, ma non ponno esse esser vedute. Nè vi suole entrare ogni sorte di Donne, se non le mogli, e madri dei maggiori della Città, o del loco ove sono. E tutti quegli atti, che abbiamo detto, ch' il Sacerdote fa, tutti e gli Uomini, e le Donne medesimamente fanno senza mancarli punto.* E nel capo terzo, in cui tratta del Matrimonio de Turchi, parlando delle Donne tenute ne Serragli, così la discorre: *Le Donne avendo ogni comodità in questi Serragli, di Moschee, Bagni, e diporti, non vanno altrimenti fuori.* Al certo se queste Donne non escono altrimenti da Serragli, perchè hanno dentro de medesimi il comodo di Moschee, si suppone, che abbiano qualche obbligo d' andarvi, di modo che avrebbero bisogno d' uscire da' loro Serragli, per andar nelle Moschee di fuori, se non ne avessero

tam doctus? Si igitur eo ipso in capite, in quo ingentiores tumultus faciunt, ac longe quidem fidentius, quam in reliquis, falsitatis, atque perjurii palam convincuntur eorumdem auctoritate librorum, ad quos provocant; quamnam iis fidem habere debebimus in aliis capitibus, circa quæ cautius loquuntur, & de quibus certiores fieri nequimus eodem librorum subsidio?

Inconcussum Juris effatum est, testem, vel in uno testimonii sui capite falsitatis convictum, omnino reijciendum esse. Quanto autem magis, si falsitatis eo ipso in capite convincatur, quod audacius affirmat, ac præfidentius? Nullus est Jurisconsultus, qui aliter hac in re sentiat, ut videre est apud Clarum, quæst. 53. §. *fed quæro*. Alexan. Conf. 133. num. 7. Lib. 1. conf. 152. num. 10. Lib. 7. Socin. conf. 136. num. 9. Lib. 1. Alciat. in Leg. 1. §. *fed & si* num. 43. ff. de Verb. oblig. Farinac. *in Succo* Quæst. 67. §. 4. ac denique Prior. de Reorum Defensionibus, pag. 96.

Hujus autem ea ratio affertur, quia, ut ajunt Jurisperiti, indivisibile est jusjurandum: quicumque autem improbe, aut temere semel pejerare non veretur, centies potest pejerare.

Aperiantur itaque Libri, hoc est, Rerum Orientalium Historiæ, ac Relationes, & videamus, num Vindiciarum Auctor *aliquam perlegerit unquam inter tot, quæ in lucem prodiere*. Videamus, num *decem Seculorum consuetudo, nulli unquam obnoxia vicissitudini, fœminas quasvis inter Turcas ab eorum Templis arceat, sequiori sexui pro domo orationis parietes domesticos destinando*. Videamus tandem, num sit adeo universim verum, numquam adire Templa mulieres Turcas, ut nulla sit pro ipsis alicujus intra hebdomadam diei exceptio, & alicujus solemnitatis: quo tempore ibi & ipsæ suas fusuræ preces interfint, in locis præsertim iisdem assignatis.

Prima, seu vetustissima e textu Arabico in Italicum idioma Alcorani translatio typis excusa fuit Anno 1547. sub hoc titulo: *Alcoranum Mahumedis, quo Doctrina, Vita, Mores, Legesque ipsius continentur, ex Arabico in Italicum sermonem translatum*. In præliminaribus, post Mahumedis Vitam, cap. 1. contentam, hæc habentur 2. cap. ubi de Turcarum Religione agitur: *Majori prosequuntur veneratione, ac pietate sua Delubra, quam nos Templa nostra, quæ tanta devotione sunt consecrata, totque divinarum gratiarum charismatibus sunt insignita. Huc pedem mulieres non inferunt, excepto die Veneris ad horam Nonam, aut Paschate, quod pariter ipsæ colunt; nec tamen viris permixtæ sunt, ut plurium Italiæ locorum mos est, sed in loco separato, ut est in more positum apud Græcos, super ambulacris quibusdam, unde omnia possunt conspicere, nec tamen ipsæ aspici queunt. Neque cujusvis generis mulieres huc ingredi solent, præterquam uxores, ac matres Civitatis principum, aut loci, ubi morantur. Eos autem gestus omnes, quos diximus Sacerdotem agere, universi pariter tum mares, tum fœminæ agunt, nihil prætereundo.* Et cap. 3. ubi de Turcarum matrimonio pertractat, de fœminis verba faciens in ædibus custoditis, ita loquitur. *Fœminæ, cum hisce in ædibus instructæ sint cunctis Templorum, Balneorum, solatiorumque commoditatibus, haudquaquam egrediuntur.* Profecto, si nequaquam egrediuntur ex ædibus mulieres istæ, quia intus ipsis non deest Templorum copia, pro certo habetur, aliqua eas ratione ad illa invisenda adstringi, adeo ut e suis ædibus foras eadem prodire oporteret, Delubra extra posita adeundi ergo, nisi intus haberent, unde sa-

dentro, dove soddisfare all' obbligo loro. Ma quel che siegue è ancora più chiaro: *Parlo delle Donne grandi, e se pure vanno fuori di Serraglio, come a visitarsi una con l' altra, vi vanno serrate ne Cocchi, e di notte, o tanto coperte, che in alcun modo non si ponno scorgere se siano bianche, o nere. Vanno alcuna volta la Quaresima il Venerdì all' ora di Nona nella Meschita, dove stanno in luochi, che non sono dagli Uomini vedute.* Anzi parlando delle Donne di mediocre condizione, soggiunge: *Le mediocri, che stanno in case private, pur vanno dove fa lor di bisogno, ma otturate, all' Orazione, al Bagno, e a diporti.* Escono dunque anco queste dalle lor Case private, per andar all' Orazione. E dove, di grazia, anderanno, se non alle Moschee, in quei giorni almeno, ed in quell' ore, che sono destinate per loro? Adunque giacchè pur escono tal volta di casa, per andar all' Orazione, non sono *riservate al sesso più debole, per casa d'Orazione le pareti sue dimestiche*, come ci dicono con tanta franchezza li Signori Scioti, o chi ha scritto così bene per essi.

Gio: Antonio Menovino Genovese, nel suo libro intitolato *I costumi, e la Vita de Turchi*, stampato in Firenze nell' 1551. al capo ottavo, che ha per titolo, *di quelli, a cui non è lecito andare alle Meschite cioè Chiese*, così parla a nostro proposito: *Sono molte genti, alle quali non è lecito, ne conviene andare agli Ufficij nei loro Tempj, come sono Uomini ch' avesser comesso omicidj, o quelli, che fossero pieni di Vino, o che facessero ruffianamenti, Uomini ancora non sani de loro Corpi, massime avendo alcuna piaga, che per il Tempio vendesse fetore, Guocatori, usurarj. E con tutto questo massime probibiscono alle Donne, che non sono conjugate per matrimonio, ed alle Meretrici: perchè dicono esser cose deformi, ed immonde. Ma le Vergini, e Vedove di cinque Mesi, per non aver uso d' Uomini, hanno licenza d' andar sicuramente. E quivi nella Chiesa stanno coperte, e da parte; in tal modo, che gli Uomini sono privi della visione di esse, acciochè vedendole, non concepissero nell' animo loro qualche mal pensiero, d' onde causassero alcun peccato. E questo usano tutti per la Maometana legge generalmente.* Ecco secondo il Menovino, le Vergini, le Donne conjugate per Matrimonio, e le Vedove di cinque Mesi ammesse generalmente da Maomettani nelle Moschee, cioè in quei giorni privilegiati per loro.

Cesare Vecellio nella sua Opera *degl' abiti antichi, e moderni di diverse parti del Mondo*, Stampata in Venezia nell' anno 1590. così scrive nel libro primo alla pagina 390. *Le Donne Turche di qualche condizione, non vanno molto fuori di Casa, ma se pur vanno, si cuoprono la fronte con un certo panno fino agl' occhi, qual' è di veluto, o d' altro, ed alcune con un Velo si cuoprono tutto il viso, e così vedono, e non sono vedute. Non vanno in Piazza per comperare, o vendere, ma possono andare alla Moschea, nella quale hanno un loco separato; ne altre ci entrano eccetto le maritate. Ne meno vanno alla Moschea ogni giorno, ma solamente il Venerdì, e da mezo giorno in là, ed ivi fanno orazione.* Ed alla pag. 391. *Possono i Turchi tener più mogli, ma una è la principale, con la quale dormono il Venerdì ordinariamente, ch' è il giorno della lor festa. Questa quando và a marito è accompagnata a Casa dello Sposo, o alla Moschea; e nell' andar a spasso per la Città va in questa forma &c.* Ecco ancora un altra occasione, nella quale le Donne maritate vanno alla Moschea, oltre il Venerdì, e la Pasqua, cioè quando pigliano esse Marito.

Francesco Sansovino nella *Storia Universale dell' origine, ed Impero de Turchi*, stampata per la

tis officio suo facerent. Verum luculentius adhuc est, quod sequitur: *De nobilibus fœminis loquor, & si exeant quidem ex ædibus, puta ad consalutationum munus obeundum, clausæ vehuntur in rhedis, aut noctu, aut sic velatæ, ut nulla deprehendi queat ratione, sitne albæ, an nigræ. Se conferunt interdum Quadragesimali tempore, die Veneris, hora nona, in Delubrum, ibique manent in locis ubi eas viri non intueantur.* Imo de medii generis mulieribus verba faciens subjungit: *Mediocris fortunæ fœminæ, quæ in domibus privatis morantur, proficiscuntur quidem quo illis opus fuerit, sed obtectæ ad preces, ad Balneum, & ad solatia.* E privatis igitur suis hæ quoque domibus egrediuntur ad precationem percturæ. Quo vero pergent, quæso, nisi ad Templa iis saltem diebus, iisque horis, quæ sunt ipsis præstitutæ? Quoniam ergo domo utique interdum exeunt, ut precatum eant; *sequiori sexui pro domo orationis parietes domestici minime destinantur*, quemadmodum tanta fiducia nobis renuntiant Domini Chienses, sive qui eorum vice tam egregie scripsit.

Joannes Antonius Menovinus Ligur suo in Libro, cui titulus: *Turcarum mores, ac vita*; Florentiæ impresso anno 1551. cap. 8. quod inscribitur *de iis, quibus non licet adire Delubra, seu Templa*, sic in rem nostram fatur. *Plurimi sunt, quibus nec licet, nec convenit officia in eorum Templis celebrare, puta iis, qui homicidia perpetrassent, aut qui multo vino madevent, aut qui lenocinia facerent: ii quoque, qui corporis valetudine laborarent, maxime ex vulnere, quod male oleret in Templo: lusores, fæneratores. Præsertim autem a Templo cum his omnibus mox indicatis prohibent mulieres, quæ non sunt conjuges jure matrimonii, nec non scortæ, quia obscænas esse res ajunt, atque immundas. At Virgines, & quinquemestres viduæ, cum a virorum consuetudine absint, eo secure introeundi gaudent facultate. Porro in Templo abditæ manent ac sejunctæ, ita ut ipsarum aspectu careant viri, ne easdem intuiti, animo pravam aliquam cogitationem conciperent, ex qua flagitium aliquod oriretur. Isque omnium generalis mos est Mahumedanæ vi legis.* En juxta Menovinum Virgines, junctæ matrimonio fœminæ, ac quinquemestres Viduæ ad Templa universim admissæ, nempe diebus privilegio in earum gratiam donatis.

Cæsar Vecellius in suo Opere *de antiquis, ac novissimis diversarum Mundi regionum indumentis*, Venetiis excuso anno 1590. ita scribit lib. 1. pag. 390. *Mulieres Turcæ haud infimæ conditionis domo frequenter pedem non efferunt; at, si efferant quidem, frontem quodam contegunt panno oculorum tenus, qui est sericus villosus, aut alius generis: nonnullæ autem velo totam faciem obtendunt; atque ita vident invisæ. Ad forum minime pergunt emendi, aut vendendi causa, sed Templum adire ipsis licet, ubi seclusum habent locum; nec aliis patet ingressus, nisi nuptis. Ne singulis quidem diebus in Templum conveniunt, sed tantummodo die Veneris, & a meridie, ac deinceps, ibique orant.* Et pag. 391. *Plures licet Turcis uxores ducere; sed una est primaria, quacum die Veneris, qui festus eorum dies est, fere cubant. Hæc, cum nuptum datur, ad Sponsi domum, vel ad Templum ducitur; & spatiando per Urbem, hac ratione incedit &c.* En aliud quoque tempus, quo nuptæ mulieres, præter diem Veneris, & Pascha, ad Templum incedunt, ideft, quando nubunt.

Franciscus Sansovinus in *Historia universali Originis, atque imperii Turcarum* Venetiis iterum impressa

la seconda volta in Venezia nell' Anno 1600. così dice al terzo capo, pagina 34. ove tratta dei loro Templi: *Le Femine non entrano mai insieme con gli Uomini, ma separamente in certo loco, tutto riposto dal vedere, & udire degli Uomini. Et esse rare volte vanno al Tempio, se non al tempo della Pasqua, ed all' ora il Venerdì, il quale in lingua loro è chiamato* Giumagum, *ed orano dalle nove ore di notte, fino alle dodeci, come sarebbe mezza notte. E mentre fanno orazioni con continuo batterfi, e terribili grida, maravigliosamente si travagliano il corpo; di maniera che mancandoli spesso l' Animo, e le forze cadono boccone in terra; e se alcuna da quel tempo si sente gravida, affermano, che ella è impregnata dallo Spirito Santo. E quando esse partoriscono, i bambini, che nascono sono chiamati da loro Nefes oglu, cioè Anime, overo Figliuoli dello Spirito Santo.* E nel Libro secondo, capo terzo, pagina 44. parlando dei Bagni delle Donne, afferisce, *che non v' hà* Donna, che non vada almeno vna volta per ciascuna settimana alli Bagni: del che ne dà due ragioni: *La prima perchè non essendo lavate, non possono far orazione in Chiesa; l' altra, per aver scusa d' andar fuori di Casa; perchè gli Uomini non le lasciano partire fuori di Casa.* Fanno dunque ancora le Donne orazione in Chiesa, almeno qualche volta, ne ad esse sono ritervate *per casa d' Orazione, le Pareti sue dimestiche*, come lo spacciano que' Nobili di Scio. E al capo quinto dello stesso Libro pag. 45. descrivendo il Sansovino la superbissima Moschea di S. Soffia di Costantinopoli, così scrive: *Il Corpo della Moschea è in una campagna, dove andavano solamente gli Uomini, perchè le Donne nel tempo dell' orazione salivano nel Corritojo, talmente che, ne gli Uomini vedevano le Donne, ne le Donne gli Uomini. Il che se oggi qui trà noi s' osservasse, con molta più divozione si starebbe in Chiesa nel tempo de Divini Uffici.*

Luigi Gottofredi nella sua *Arcontologia Cosmica*, nel libro secondo, ove tratta delle cose della Turchia al §. secondo, ch' ha per titolo *de Moribus, & Ritibus Turcarum* così notifica delle Donne: *Ad Congregationes, aut Conventus Virorum, Mulieres Turcicæ nunquam accedunt; estque iis severissime interdictum, ne in forum, emendi, vendendique causa comeent: Sed & in præcipuis Templis sua sunt Mulieribus assignata loca, procul a viris, ut Vir eas neque videre, nec ad illas ingredi possit.* Cioè a dire: *Le Donne Turche non intervengono mai nell' assemblee d' Uomini: ad esse è rigorosamente proibito l' andare nelle Piazze, per comprare, o vendere. Anzi nelle loro Moschee vi sono lochi destinati per esse, e separati da quelli, ove stanno gli uomini, di modo che non può qualsivoglia uomo vederle, o avvicinarsi ad esse.*

Luca di Linda nelle *Relazioni, e descrizioni universali, e particolari del Mondo*, tradotte, ed accresciute dal Marchese Majolino Bisaccioni l' Anno 1664. a carte 917. sotto il titolo *de' Costumi de' Turchi di questi tempi &c.* così parla. *Si radunano cinque volte il giorno a far orazioni, e sono obbligati prima d' entrare nella Meschita, di lavarsi i piedi, e le mani, e poscia s' aspergono d' acqua il corpo, dicendo Elhemda Lillahi, cioè gloria al mio Dio. Lasciano le scarpe fuori delle Meschite. Le donne non si pongono dove si pongano gli uomini, ma separatamente in loco particolare, e poche sono quelle, che vadano al Tempio.* Quali poi sieno quelle poche, che ci vanno, l' esprimono gl' Autori sopraccennati.

Gabriel Scionita, e Giovanni Hesronita, libr. *De Nonnullis Orientalium Ritibus*, al cap. 7. descrivendo la celebre Moschea della Mecca, ove li Turchi fanno i loro soliti Pelegrinaggi, *est sa-*

cel-

pressa anno 1600., sic loquitur cap. 3. pag. 34. ubi agit da illorum Templis: *Nunquam fœminæ una simul cum viris ingrediuntur, sed seorsim quemdam in locum plane abditum virorum oculis, auribusque. Porro illæ perraro ad Templum se conferunt, excepto Paschatis tempore; ac tum quidem die Veneris, quod eorum lingua* Giumagum *appellatur; vacantque precibus a nona ad duodecimam usque noctis horam, videlicet ad mediam noctem. Interim vero, dum preces fundunt, assiduis verberibus, terribilibusque clamoribus mirum in modum corpus exercent, adeo ut, animis sæpe, viribusque deficientibus, in faciem procidant. Siquæ autem se gravidam ex tunc sentiat, ipsam præguantem fieri asserunt a Spiritu Sancto. Iis autem parientibus, qui nascuntur, infantes vocantur ab ipsis* Nefes oglu, *animæ scilicet, sive Filii Spiritus Sancti.* Et lib. 2. cap. 3. pag. 44. de fœminarum balneis sermonem habens, affirmat, *nullam esse mulierem quæ semel saltem singulis hebdomadibus ad balnea non eat:* cujus quidem rei duas affert causas: *primo, quia minime lotis orare in Templo non licet; deinde vero ut justam habeant excusationem sui e domo egressus; nam domo exeundi eisdem viri copiam non faciunt.* Erant igitur in Templo mulieres quoque aliquoties saltem, nec ipsis *pro domo orationis parietes domestici destinantur*, ut dictitant nobiles illi viri Chienses. Et cap. 5. ejusdem libri pag. 45. magnificentissimum Sanctæ Sophiæ Constantinopolitanum describens Sansovinus Templum, sic ait: *Templi corpus in agro est, quo soli conveniebant viri, quia mulieres precationis tempore ambulacrum conscendebant, ita ut nec viri mulieres, nec mulieres viros conuerentur. Quod si nostris temporibus hic apud nos servaretur, multo majori pietate colerentur Templa divinorum officiorum tempore.*

Aloysius Gottofredus in sua *Arcontologia Cosmica* lib. 2. ubi tractat de rebus, ad Turcarum Imperium spectantibus, §. 2., cui titulus: *de Moribus, & Ritibus Turcarum*, hæc de mulieribus nota facit: *Ad congregationes, aut conventus virorum Mulieres Turcicæ nunquam accedunt; estque iis severissime interdictum, ne in forum emendi, vendendique causa comeent. Sed & in præcipuis Templis sua sunt mulieribus assignata loca procul a viris, ut vir eas neque videre, nec ad illas ingredi possit.*

Lucas Lindanus in *Relationibus, ac descriptionibus universalibus, & particularibus Orbis terrarum*, a Marchione Majolino Bisaccionio in Italicum sermonem versis, & accessionibus locupletatis Anno 1664. pag. 917. sub titulo *de Moribus Turcarum horumce temporum*, sic effatur: *Quinquies singulis diebus ad orandum conveniunt, debentque, priusquam Templum ingrediantur, pedes, & manus abluere; ac tum aquam suo aspergunt corpori, dicentes* Elhemda Lillahi, *hoc est* Gloria Deo meo. *Calceos extra Templa linquunt. Mulieres ibi minime stationem habent, ubi Viri, sed separatim in loco peculiari; quæque Templum adeant, paucæ sunt.* Quænam vero sint illæ paucæ, quæ Templum adeunt, exponunt Auctores superius allati.

Gabriel Sionita, & Joannes Ephronita lib. *De Nonnullis Orientalium Ritibus* cap. 7. celebre describentes Templum Mecæ, quorsum consuetas Peregrinationes Turcæ suscipiunt, *est Sacellum*,